



Ufficio Tributario

Roma, lì 20.05.2019

**Alle Associazioni Regionali e  
Provinciali CONFESERCENTI**

**All'attenzione dei  
Responsabili fiscali**

**Loro Sedi**

**Oggetto: Regime transitorio riguardante gli esoneri dalla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi**

Come già descritto in precedenti comunicazioni, **l'art. 2 del D. Lgs. n. 127/2015** al comma 1 prevede che i soggetti che effettuano le attività di commercio al minuto e assimilate, al cui art. 22 del D.P.R. 633/1972, memorizzino elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Il citato art. 2 del D. Lgs. n.127/2015 è stato modificato dall'**art. 17 D.L. n. 119/2018** il quale prevede che:

- a partire dal **1° luglio 2019**, per i soggetti che superano i limiti previsti dall'art. 18 del D.P.R. n. 600/1973 (volume d'affari annuo superiore a 400.000 €) è prevista l'entrata in vigore **dell'obbligo di inviare telematicamente i suddetti corrispettivi all'Agenzia delle entrate;**
- dal **1° gennaio 2020** l'obbligo diviene generalizzato per tutte le imprese a prescindere dal volume d'affari.

La medesima disposizione ha demandato a un Decreto del MEF l'individuazione di eventuali **specifici esoneri** dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, in ragione della tipologia di attività esercitata.

A seguito di un incontro con le Associazioni di categoria, lo scorso 18 maggio, è stato pubblicato in G.U. S.g. n. 115/2019, il Provvedimento nel quale sono state individuate le fattispecie di

esonero dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri (c.d. "scontrino elettronico").

Si evidenzia che, in fase di prima applicazione, gli esoneri previsti dal Decreto sono da considerarsi **transitori** e **non definitivi**.

In particolare **l'art. 1** stabilisce che l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, **non si applica**:

- a) **alle operazioni già non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi**, ai sensi dell'art. 2, del D.P.R. n. 696/1996;
- b) **alle prestazioni di trasporto pubblico** collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;
- c) **fino al 31 dicembre 2019**, alle operazioni **effettuate in via marginale** rispetto a quelle esonerate ai punti precedenti o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione elettronica. Sono considerate effettuate in via marginale, le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all' 1% del volume d'affari complessivo dell'attività esaminata dell'anno 2018;
- d) **alle operazioni effettuate a bordo** di mezzi trasporto (ad es. navi, aerei, treni) nel corso di un **trasporto internazionale**.

**L'art. 2** del Provvedimento, inoltre, prevede che restino **invariate le disposizioni** relative alle **cessioni di carburanti** e **cessioni di beni o servizi effettuata tramite distributori automatici** (c.d. "distributori altamente automatizzati" e "*vending machine*").

Per quanto riguarda le cessioni di beni e prestazioni di servizi c.d. "*non oil*" effettuate da quest'ultimi che rientrerebbero invece nell'obbligo, in analogia con quanto previsto genericamente per le "operazioni marginali" di cui alla lett. c), **fino al 31 dicembre 2019** gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono esonerati anche per tali operazioni qualora i compensi/ricavi non superino l'1% del volume di affari complessivo dell'anno 2018.

Il decreto specifica tuttavia che le operazioni rientranti nell'ambito della deroga continueranno ad essere **annotate nel registro dei corrispettivi** e, quando previsto, sarà necessario il rilascio della **ricevuta o dello scontrino fiscale tradizionale** al cliente.

**A titolo esemplificativo**, secondo quanto previsto dalla disciplina derogatoria, a parere dello scrivente Ufficio, rientrano genericamente tra i soggetti esclusi dal nuovo obbligo:

- **i commercianti al dettaglio di prodotti del tabacco e generi di monopolio** (D.P.R. n. 696/1996 art. 2, c. 1, *lett. a*) relativamente “*le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato*”);
- **gli esercenti distributori carburanti** (D.P.R. n. 696/1996 art. 2, c.1 *lett. b*) relativamente “*le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione*”. Non sono compresi in questa previsione gli impianti altamente automatizzati e le *vending machine* come espressamente previsto all'art. 2 del provvedimento del MEF;
- **gli esercenti di giornali, riviste e periodici** (D.P.R. n. 696/1996 art. 2, c. 1, *lett. e*) relativamente “*le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d'antiquariato*”);
- **le agenzie di viaggi e i tour operator** (D.P.R. n. 696/1996 art. 2, c. 1, *lett. ff*) relativamente “*le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente*”).

Si ricorda, infine, che il Decreto rimanda a specifici nuovi atti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Associazioni di categoria, l'individuazione e relative date a partire dalle quali verranno meno gli esoneri dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri previsti dall'attuale disciplina.